**Chiarimenti cui alla Circolare n.20 – Versione n.1 del 28/08/2024**


1. In linea del tutto generale, nei casi in cui all'interno dell'aggregato ⁽¹⁾, oltre a edifici con esiti di inagibilità B/C o E, ricadano anche edifici con esito A, quest'ultima tipologia concorre alla definizione del contributo concedibile secondo quanto indicato dal Decreto USRC n.1/2014. Infatti, dovendo intervenire unitariamente sull'oggetto della richiesta di contributo per la sua riparazione con miglioramento o rafforzamento, viste altresì le previsioni di cui al paragrafo 8.3 delle NTC 2018, spesso non si può prescindere dalla valutazione della sicurezza e/o da interventi specifici anche sugli edifici agibili.

Per quanto sopra, nei casi in cui, mediante specifica valutazione del tecnico incaricato, da trasmettere unitamente alla documentazione di cui alla check list e secondo il fac simile allegato alla presente, sia rilevata la necessità di intervenire unitariamente sull'aggregato, o su porzioni estese dello stesso, includendo anche le porzioni agibili, se in presenza di un esito B/C/E con danno pregresso, queste potranno essere ricomprese nel calcolo del contributo parametrico. In tali casi è utile ricordare che tali porzioni devono essere necessariamente, seppur nei limiti minimi della normativa, oggetto di rafforzamento locale o miglioramento sismico, a seconda che il peggior esito sia B/C o E, rispettivamente.

(1) Come identificato dal Piano di Ricostruzione o secondo le procedure della OPCM n.3820.

2. La previsione di cui al punto 1, ai sensi del DL 3/2023, vale anche nei casi in cui nell'aggregato l'unico immobile inagibile, seppur prima del sisma, abbia esito B/C. Occorre tuttavia segnalare che in tali casi, per gli immobili con esito A ricompresi nell'aggregato, valgono le indicazioni del Decreto USRC n.1/2014, art. 5 comma 7.
3. Ricorrono altresì casi in cui l'immobile con inagibilità di tipo E, seppur pregressa, sia già stato demolito a seguito di specifica ordinanza sindacale per ragioni di tutela della pubblica incolumità. In tali casi, e fermo restando quanto già indicato con la Circolare USRC n.17/2023, tale immobile può essere ricostruito ai sensi del DL 3/2023. In tali casi valgono altresì le previsioni già indicate al punto 1.
4. Diversamente da quanto previsto al punto 1 deve intendersi il caso nel quale sia stata prevista una suddivisione in UMI ottenendo una UMI 1 con un edificio inagibile E, anche prima del sisma, e una UMI 2 nella quale ricadano solo edifici agibili A. La proposta di suddivisione in UMI presuppone una valutazione tecnica sulla possibilità di recuperare l'agibilità sismica di ciascuna UMI indipendentemente dalle altre. In tali casi viene meno il presupposto tecnico dell'unitarietà degli interventi per l'intero aggregato e di fatto viene a mancare la possibilità di asseverazione sulla unitarietà dell'intervento dell'aggregato di cui al modello in fac simile e allegato al presente chiarimento.

Nei casi oggetto del presente punto viene quindi meno il presupposto giuridico della concessione di indennizzi post sisma per la UMI 2, dal momento che si tratta di risorse finalisticamente vincolate al perseguimento dell'interesse pubblico enunciato dal D.L. n. 39 del 2009 convertito in L. n. 77 del 2009, ovvero il recupero del patrimonio edilizio reso indisponibile dagli eventi sismici.



Per le esposte ragioni, si chiarisce che non hanno diritto ad accedere ai contributi di cui all'OPCM n.3820 e Decreto USRC n.1/2014, le partizioni o UMI di aggregati edilizi nei quali siano ricompresi solo edifici agibili.

5. Le previsioni di cui al DL 3/2023, declinate secondo quanto indicato ai punti precedenti, valgono anche nei casi di aggregati o UMI con danni aggiuntivi causati dal sisma centro Italia 2016. In tal senso si ricorda che la valutazione della c.d. prevalenza va effettuata, secondo quanto previsto dall'ordinanza n.51 del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, sull'aggregato edilizio come individuato dai Piani di Ricostruzione.

Allegati:

Fac simile asseverazione tecnico